# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1002)

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa (LAGORIO)

di concerte col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

# COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1980

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente riorganizzazione degli Uffici centrali del Ministero della difesa

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di una riorganizzazione dei settori dell'Amministrazione centrale del Ministero della difesa che trattano i materiali d'armamento terrestri nonchè i materiali del genio è da tempo sentita all'interno delle Forze armate.

Essa scaturisce, in primo luogo, dalla necessità di concentrare in un unico organismo la competenza tecnico-amministrativa relativa a tutti i materiali che rientrano nella grande categoria degli armamenti terrestri e, in secondo luogo, dalla opportunità di migliorare, sulla base dell'esperienza, l'ordinamento tracciato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Attualmente, le Direzioni generali preposte ai citati settori sono la Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri, nonchè la Direzione genera-

le della motorizzazione e dei combustibili, per il settore materiali d'armamenti terrestri, e la Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio, per il settore materiali del genio.

La struttura che ne risulta si rivela funzionalmente non adeguata alle attuali esigenze, ove, ad esempio, si consideri che i complessi d'arma «carri armati» e « semoventi» rientrano nella competenza della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili, per quanto attiene allo scafo, ma in quella della Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri per quanto attiene all'armamento, ai materiali delle trasmissioni e agli apparati ottici, che nella maggioranza dei mezzi superano nettamente in valore la componente « scafo ».

Ancora: i combustibili liquidi gassosi per cucina, bagni e riscaldamento sono attualmente approvvigionati dalla Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili, sulla base di spettanze fissate dalla Direzione generale di commissariato, ma all'acquisto dei combustibili solidi, relativi alle stesse esigenze, provvede la predetta Direzione generale di commissariato.

D'altra parte, i materiali del genio, che fanno parte dei materiali di armamento terrestre, rientrano nella competenza della Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio (la cui principale attività si svolge invece nel settore dei lavori e del demanio) mentre l'esplosivistica è oggi suddivisa tra la Direzione suddetta (mine) e quella delle armi, munizioni e armamenti terrestri (esplosivi di propellenza e di scoppio).

Da questi sia pur limitati cenni esemplificativi appare chiaro come il settore materiali di armamento terrestre e del genio poggi su una struttura che ha necessità di essere riordinata per dare al settore maggiore agilità ed efficienza, anche per adeguarlo alle corrispondenti strutture della Marina e dell'Aeronautica (concretizzate, rispettivamente, nella Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali e nella Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali).

Va inoltre evidenziato che, in previsione della costituzione di stabilimenti che effettueranno lavorazioni nel settore delle armi, delle telecomunicazioni e della motorizzazione per i complessi d'arma (intendesi per complessi d'arma o sistemi d'arma, armi di alta sofisticazione — veicolari o meno, convenzionali o missilistiche — di cui le componenti armamento, veicolo — eventuale —, optronica e trasmissioni costituiscono parti significative e strettamente integrate), si rende ancora più urgente attribuire ad un unico organo direttivo la responsabilità del coordinamento di tale articolata attività.

Si ritiene, pertanto, non più procrastinabile l'accorpamento di competenze nei settori sopracitati, attraverso l'unificazione, in una sola Direzione generale, delle due menzionate Direzioni generali attualmente preposte al settore di armamento terrestre propriamente detto e dei mezzi della motorizzazione e dei relativi materiali sussidiari, nonchè la confluenza in essa delle competenze relative ai materiali del genio.

Allo scopo si provvede con l'unito disegno di legge, di cui si espongono gli aspetti di maggior interesse.

Punto sostanziale del provvedimento è, ovviamente, l'istituzione (articoli 1 e 2) della nuova Direzione generale unificata, che assume la denominazione di Direzione generale degli armamenti terrestri.

Dalla ristrutturazione del settore deriva la concentrazione delle attività dirigenziali inerenti a tutti i materiali di competenza del servizio dei materiali di armamento terrestre dell'Esercito e delle altre Forze armate, compresi i materiali della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili, destinata ad operare nel settore sia dei sistemi d'arma sia degli altri materiali, con l'indispensabile valorizzazione delle componenti di coordinamento e di studio.

A tal fine si sono dovute enucleare dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, le competenze devolute alle Direzioni generali tecniche di cui il provvedimento si occupa; ne è risultato che le funzioni cardine delle stesse sono quelle di coordinamento generale, di studio e sviluppo tecnico, di approvvigionamento, di mantenimento in efficienza dei parchi di materiali e di gestione amministrativa.

Ragioni di delimitazione della competenza per materia giustificano gli articoli 3, 4 e 6 che riguardano il passaggio di talune competenze alla Direzione generale delle costruzioni delle armi e degli armamenti navali; alla Direzione generale delle costruzioni delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali; alla Direzione generale di commissariato per quanto attiene al settore lubrificanti e combustibili.

All'individuazione delle competenze spettanti alla Direzione generale dei lavori del genio militare e del demanio, in base alla nuova articolazione prevista dal disegno di legge in oggetto, si provvede con l'articolo 7.

In conclusione, a costituzione avvenuta della Direzione generale unificata degli armamenti terrestri, verrà a crearsi, nell'ambito della Difesa, un organico complesso di sei Direzioni generali, comuni alle tre Forze armate, delle quali tre competenti nel settore dei materiali (la Direzione generale per gli armamenti terrestri, per i materiali di armamento terrestre e relativi combustibili e materie di consumo per i mezzi terrestri; la Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali, per gli armamenti navali e relativi combustibili e materie di consumo per mezzi navali; la Direzione generale delle costruzioni, delle armi

e degli armamenti aeronautici e spaziali per gli armamenti aerei e relativi combustibili e materie di consumo per aeromobili), una competente per le telecomunicazioni, una per i lavori del genio e del demanio, nonchè una competente per il vestiario, il casermaggio, il vitto e relativi combustibili e materie di consumo per la vita del militare.

L'articolo 8, che chiude il provvedimento, stabilisce che all'attuazione dell'ordinamento previsto dal disegno di legge si provvede con decreti del Ministro della difesa da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

# **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

« L'organizzazione centrale del Ministero della difesa è la seguente:

Gabinetto del Ministro;

Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Ufficio del Segretario generale.

# Uffici centrali:

Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione;

Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;

Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica;

Ufficio centrale per gli allestimenti militari;

Ufficio centrale per le ispezioni amministrative.

# Direzioni generali:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito;

Direzione generale per il personale militare della Marina;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica;

Direzione generale per gli impiegati civili;

Direzione generale per gli operai;

Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari;

Direzione generale degli armamenti terrestri;

Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali;

Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali:

Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;

Direzione generale di commissariato;

Direzione generale dei lavori del genio militare e del demanio;

Direzione generale della sanità militare;

Direzione generale delle pensioni;

Direzione generale delle provvidenze per il personale;

Direzione generale del contenzioso;

Direzione generale dei servizi generali ».

# Art. 2.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

« La Direzione generale degli armamenti terrestri sopraintende:

alle seguenti attività pertinenti alle armi, alle munizioni, ai materiali d'artiglieria, ai sistemi missilistici mobili campali, ai mezzi di combattimento cingolati, ruotati ed anfibi, agli automotoveicoli, ai combustibili e lubrificanti per autotrazione, ai materiali mobili campali del genio e delle trasmissioni, ai materiali per la difesa nucleare, biologica, chimica:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero, alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alle attività di cui sopra per quanto concerne le apparecchiature e gli equipaggia-

menti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico specializzato militare e civile per unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

#### Art. 3.

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

« La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali sopraintende:

alle seguenti attività pertinenti ai mezzi navali:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione;

raddobbo, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alle attività di cui sopra per quanto concerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma navali nonchè per quanto concerne i mezzi, le apparecchiature, i materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi ed i combustibili e lubrificanti per la propulsione navale;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

#### Art. 4.

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

« La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali sopraintende:

alle seguenti attività pertinenti ai mezzi vettori aerei e spaziali:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica:

alle attività di cui sopra per quanto concerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, i combustibili e lubrificanti per la propulsione aerea, nonchè i materiali di aviolancio;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

# Art. 5.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è abrogato.

# Art. 6.

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

« La Direzione generale di commissariato sopraintende:

alle seguenti attività pertinenti ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, ai combustibili solidi e liquidi per cucina, bagni e riscaldamento, nonchè ad altri materiali di uso ordinario determinati con decreto del Ministro:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero, alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica:

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile, per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, numero 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

# Art. 7.

L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1478, è sostituito dal seguente:

« La Direzione generale dei lavori del genio militare e del demanio sopraintende:

alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture di ogni tipo (ordinarie e speciali);

all'approvvigionamento ed installazione di strutture prefabbricate e di apparecchiature ed impianti facenti parte integrante delle infrastrutture e permanentemente destinate al loro servizio;

alla trattazione delle materie relative all'acquisizione, all'utilizzazione, alla amministrazione e alla dismissione dei beni demaniali militari, fatte salve, in ogni caso, le attribuzioni demandate dalle leggi o dai regolamenti vigenti al Ministero delle finanze;

alla trattazione di ogni questione attinenti alle servitù ed ai vincoli di varia natura connessi a proprietà demaniali militari;

alla definizione di liquidazioni per danni a proprietà private;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate nel precedente comma, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

# Art. 8.

Alla costituzione della Direzione generale degli armamenti terrestri, nonchè per l'esecuzione delle altre norme previste nei precedenti articoli, si provvede con decreti del Ministro della difesa, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.